



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2686 del 01/09/2022

Oggetto: INTERDIZIONE PONTILE LUNGOMARE GIOIA TAURO

IL SINDACO

PREMESSO che

- nel territorio del Comune di Gioia Tauro, precisamente nel litorale antistante il locale lungomare, insiste un pontile in cemento di ormai risalente costruzione (indicativamente, anni'50), originariamente destinato all'approdo di unità navali'
- L'opera in parola era stata ricompresa tra le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 1995, essendo stata la stessa individuata come "area di riconosciuto preminente interesse per esigenze della navigazione marittima»;

DATO ATTO che

- con nota n° 17395 del 23.10.2019 la Capitaneria di Porto ha rappresentato che il pontile in parola, ormai da tempo, non soddisfa le esigenze connesse alla navigazione marittima e pertanto devono considerarsi venuti meno i presupposti che avevano originariamente giustificato l'esclusione dello stesso dai beni demaniali marittimi oggetto di delega gestionale alle Regioni.
- con dispaccio n. 31139 in data 20/11/2019, la competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dato il proprio assenso al trasferimento della gestione dell'opera in parola in capo ai competenti enti territoriali e, quindi, di fatto, alla sua estromissione dai beni di cui al citato D.P.C.M. 21 dicembre 1995,
- con nota n. 8030 del 4.6.2020, anche l'Agenzia del Demanio, non ha ravvisato motivi ostativi al subentro nella gestione del pontile di cui sopra in capo al Comune, sotto i profili dominicali ed erariali

CONSIDERATO che

- Il nuovo sistema delle competenze, disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), impedisce, ai fini del riparto delle funzioni amministrative, che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei porti nel D.P.C.M. 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e che quest'ultimo possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro "preminente interesse nazionale"
- Secondo la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, con sent n. 89 e 90 del 2006, la Consulta ha rimarcato la natura meramente strumentale del decreto indicante le zone di esclusione dalla delega, dando atto che l'interesse regionale o interregionale delle aree portuali si intende determinato dinamicamente e di come il richiamo all'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), non conferirebbe al DPCM 21.12.1995 "efficacia legislativa" neppure eventualmente sanante dei vizi di legittimità che lo inficiano.

DATO ATTO che

- Le suddette considerazioni - le quali afferiscono proprio al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, quale risulta dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione - hanno portata ricostruttiva generale del nuovo assetto introdotto dalla novella del 2001,

- dell'esito della conferenza dei servizi avviata con nota prot. 17395/2019 dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, conclusasi con la riunione del 19.11.2020, con cui il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, per il tramite dell'Autorità Marittima, ha definito il perfezionamento del trasferimento di competenze dallo Stato al Comune per quanto attiene alla gestione dell'area demaniale marittima su cui insiste il portile in argomento, giusta nota prot. 2965/22, acquisita al prot.com.le al n. 6200 del 23.2.22

TENUTO CONTO anche che

- la caratterizzazione del pontile lo fanno rientrare nella materia del "turismo", attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione (citata sentenza n. 90 del 2006).

- difatti la materia delle concessioni destinate ad uso turistico-ricreativo, tra cui rientrano anche quelle inerenti gli approdi e i porti turistici è stata conferita alle Regioni e agli Enti locali, ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, e del Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96 recante "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali (a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni)"

DATO ATTO che

- nella stessa nota 17395/19, la Capitaneria di Porto ha rappresentato che in merito alle condizioni di manutenzione il bene versa in precarie condizioni strutturali, a causa del deterioramento della palificazione di sostegno dell'impalcatura necessità di urgenti interventi manutentivi.

- In forza di tali ultime ragioni con Ordinanza n. 34/2010 del 18/08/2010 e 13/2019 la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Gioia Tauro aveva disposto il divieto di circolazione e sosta veicolare e pedonale in osservanza degli artt. 30 e 81 del codice della navigazione, nonché dell'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, concernenti la regolamentazione dell'uso del demanio marittimo e delle relative funzioni di polizia

PRESO ATTO

- del sopralluogo eseguito in data 02/05/2019 da personale militare dipendente congiuntamente al personale dell'Ufficio Genio Civile 00.MM. di Reggio Calabria e del Comune di Gioia Tauro, finalizzato alla verifica della stabilità dell'opera in questione, a seguito del quale sono state accertate le precarie condizioni strutturali della stessa (deterioramento della palificazione di sostegno dell'impalcato) con l'individuazione delle misure da adottare a tutela della pubblica incolumità e, in particolare, di un sistema di interdizione continuo, stabile e non valicabile in prossimità della radice del pontile per impedire l'accesso, il transito e la sosta di autoveicoli e pedoni)

- che le condizioni di cui sopra persistono, se non addirittura risultano aggravate e che per tale ragione, da ultimo con nota prot. 23852 del 18.08.2022, la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ha sollecitato l'Ente ad adottare un provvedimento di interdizione dell'area, al fine di tutelare la pubblica incolumità e di permettere l'attività di controllo e vigilanza a cura dei preposti organi di polizia

RITENUTO necessario, per quanto precede, confermare senza soluzione di continuità, le precedenti sopra richiamate ordinanze della Capitaneria di Porto (34/2010 del 18/08/2010 e 13/2019) e per l'effetto l'interdizione all'accesso, transito e sosta, sia veicolare che pedonale, lungo il pontile di cui trattasi per l'evidente stato di pericolosità per la pubblica incolumità a causa del deterioramento della palificazione di sostegno, nonché per la mancanza, in taluni tratti della struttura stessa, di parapetto perimetrale protettivo;

VISTO

- il D.lgs. 18 Agosto 2000.n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali e, in particolare, l'art. 54, concernente i poteri dei Sindaci in materia di tutela della pubblica incolumità;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

ORDINA

1. È vietato l'accesso, il transito e la sosta, sia veicolare che pedonale, lungo il pontile ubicato sul Lungomare del Comune di Gioia Tauro.
2. A tutela della pubblica incolumità dovrà essere realizzata, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale un sistema di interdizione continuo, stabile e non valicabile in prossimità della radice dell'opera in questione, nonché apposta la cartellonistica monitoria di divieto di accesso, transito e sosta di autoveicoli e pedoni.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità e diffusione verranno assicurate mediante affissione all'Albo di questo Comune ed inserimento nel sito web www.comune.gioiatauro.rc.it.
4. La presente ordinanza verrà trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria e alle FF.OO;
5. A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Aldo Alessio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)